

# La mediazione civile e commerciale

## *Termini e definizioni*

Il **D.Lgs. 28/2010** e il **D.M. 180/2010** hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della *mediazione civile e commerciale* o semplicemente *mediazione civile*.

Lo strumento è finalizzato a comporre una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata. Da marzo 2011, infatti, il ricorso alla *mediazione civile* è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; in seguito, anche per condominio e danni da circolazione dei veicoli).

Nell'ambito della *mediazione civile*, le norme indicate definiscono espressamente:

- la *mediazione*: l'*attività* svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la risoluzione di una controversia;
- il *mediatore* (non il *conciliatore*): il *soggetto* qualificato e imparziale che svolge la mediazione;
- la *conciliazione*: il semplice *risultato positivo* della mediazione;
- l'*organismo di mediazione*: l'*ente* pubblico o privato (iscritto al *registro degli organismi abilitati alla mediazione*) presso il quale si svolge il procedimento.

## *Cosa non è la mediazione civile e commerciale?*

**La mediazione civile non è l'arbitrato** (artt. 806-840 c.p.c.) perché il *mediatore civile*, a differenza dell'*arbitro*, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il *mediatore civile*, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.

**La mediazione civile non è la conciliazione** (né può dirsi “*nuova conciliazione*”) perché il termine *conciliazione* identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la *mediazione civile e commerciale*. Ad es. la *conciliazione societaria* (D.Lgs. 5/2003), la *conciliazione penale* (D.Lgs. 274/2000), la *conciliazione del lavoro* (D.Lgs. 80/1998 e Legge 183/2010), la *conciliazione presso i Corecom* (Legge 249/1997), la *conciliazione presso le Camere di Commercio* (Legge 580/1993), ecc.

**La mediazione civile non è “mediazione obbligatoria”** (né “*conciliazione obbligatoria*”) perché, innanzitutto, il ricorso alla *mediazione civile* è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla *mediazione civile* utilizzano espressamente il termine *conciliazione* per indicare solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.

**La mediazione civile non è “mediaconciliazione”** (né “*media-conciliazione*”) perché il nome *mediaconciliazione*, oltre ad essere sconosciuto alla legge ed al Ministero della Giustizia, risulta comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perché il prefisso “*media-*” riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (*mass*)*media*, *mediateca*, ma anche *Mediaset*, *Mediaworld*, ecc.

Maggiori dettagli sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)